



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RETRIBUITE A FAVORE DI
SOGGETTI TERZI, PUBBLICI E PRIVATI, E LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE DI
COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA
E CONTABILITÀ**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	23.03.2016; 22.01.2020
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	8.04.2016; 31.01.2020
DECRETO RETTORALE	193/2016 dd. 12.04.2016; 185/2020 dd. 27.02.2020
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Industrial Liaison Office e Placement

Data ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2019

a cura dell'Ufficio Affari generali

Sommario

Titolo I – Norme generali

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Tipologia di attività

Articolo 4 – Natura delle attività

Titolo II – Procedure negoziali e convenzionali

Articolo 5 – Autorizzazione delle commesse e monitoraggio

Titolo III - Determinazione dei compensi

Articolo 6 – Determinazione dei corrispettivi in generale

Articolo 7 – Prestazioni di ricerca

Articolo 8 – Prestazioni di consulenza

Articolo 9 – Prestazioni di formazione

Articolo 10 – Prestazioni per analisi, prove e tarature e realizzazione di apparecchiature

Articolo 11 – Attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche amministrazioni

Articolo 12 – Attività di consulenza intra moenia

Titolo IV –Organizzazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Articolo 13 - Strutture e responsabili

Articolo 14 – Gruppo di lavoro

Articolo 15 – Organizzazione del lavoro

Articolo 16 – Obblighi di riservatezza

Titolo V – Riparto dei proventi

Articolo 17 – Rendicontazione

Articolo 18 – Fondo per il lavoro straordinario e Fondi per la produttività

Articolo 19 – Fondo per la premialità

Articolo 20 – Fondo per la ricerca scientifica

Articolo 21 - Disposizioni abrogative, transitorie ed entrata in vigore

Titolo I – Norme generali

Articolo 1 – Finalità

1. Con il presente Regolamento l'Università di Trieste intende disciplinare lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, al fine di:
 - a) ampliare l'ambito dei soggetti terzi che possono ricorrere all'Università per l'espletamento di attività di ricerca nonché didattiche, ivi compresi gli Enti pubblici che intrattengano rapporti di tipo convenzionale con l'Ateneo ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) sviluppare la capacità di proporre le competenze professionali di tutte le componenti dell'Ateneo a soggetti pubblici e privati, contribuendo in tal modo alla crescita ed allo sviluppo del territorio e della comunità di riferimento.
2. Con il presente Regolamento vengono altresì regolamentati gli apporti ai Fondi di cui alle successive lettere a), e b) derivanti dai proventi dalle attività disciplinate dal presente regolamento ed i relativi impieghi:
 - a) Fondi per la remunerazione del personale, docente e tecnico amministrativo, e più in particolare:
 - i) “Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario”
 - ii) “Fondo per le prestazioni aggiuntive dei CEL”
 - iii) “Fondo per la produttività collettiva e individuale” e “Fondo comune di Ateneo”, destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi nonché ad incentivare specifiche attività e prestazioni da parte del personale tecnico-amministrativo, da ripartire secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa;
 - iv) “Fondo per la premialità” di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 240/2010, destinato a premiare i professori ed i ricercatori che contribuiscono all'acquisizione di risorse da attività per conto di terzi ed alla realizzazione delle relative prestazioni.
 - b) “Fondo per la ricerca scientifica”, destinato alla ricerca scientifica di Ateneo.



Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di attività comunque denominate, sia di natura commerciale che istituzionale, eseguite mediante contratti, accordi e convenzioni stipulati dall'Università di Trieste con Enti pubblici o privati a fronte di corrispettivi o contributi, nonché le modalità di riparto dei relativi proventi.
2. Tali attività, espletate nel concomitante interesse dell'Università, supportano le finalità istituzionali della medesima, avvalendosi delle sue strutture e delle competenze del personale che in esse opera.
3. Sono escluse le somme previste da convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio, contratti di formazione medico-specialistica e posti di ricercatore a tempo determinato, come risultanti da appositi accordi tra le parti.
4. Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni svolte nell'ambito dell'attività assistenziale propria del personale in convenzione col Servizio Sanitario Regionale/Nazionale.
5. Sono escluse le attività svolte da parte di personale universitario ai sensi dell'art. 6, commi 10 e 12, della Legge 240/2010, senza avvalersi dell'apporto diretto o indiretto di risorse, strutture e/o competenze dell'Università di Trieste.

Articolo 3 – Tipologia di attività

1. A seconda della natura prevalente della prestazione, le attività di cui all'art. 2 si distinguono, in modo non esclusivo, in:
 - a) **Ricerca e Sviluppo:** attività anche di natura complessa le cui finalità preminenti sono a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico o applicativo.
 - b) **Formazione:** attività concernente progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico, anche multimediale e comunque ogni attività che abbia per oggetto la formazione comunque svolta per conto terzi e non compresa nelle attività istituzionali di cui agli artt. 10 (Corsi di Laurea), 11 (Corsi di Laurea Magistrale), 12 (Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico), 13 (Corsi di Tirocinio Formativo Attivo), 14 (Corsi di specializzazione), 15 (Dottorati di ricerca), 16 (Master Universitari) e 17 (Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione ricorrente e permanente) del Regolamento Didattico di Ateneo; sono fatti salvi i casi in cui detti corsi siano istituiti in collaborazione con Enti esterni, privati o pubblici .
 - c) **Consulenza:** prestazioni professionali di assistenza e supporto alle attività del committente e volte allo studio ed alla ricerca di soluzioni ovvero alla resa di pareri, valutazioni o giudizi, che si traducono in una o più relazioni o elaborati sottoscritti dal responsabile della prestazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Qualora l'attività di consulenza esterna sia prestata a titolo personale dal singolo professore o ricercatore a tempo pieno, e sia svolta al di fuori dei locali universitari senza l'utilizzo di risorse strumentali, finanziarie e di personale, né di loghi e simboli del Dipartimento di afferenza o di altra struttura dell'Ateneo, essa non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento. Per la sua disciplina si rinvia al Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

Resta disciplinata dal presente Regolamento sia l'attività di consulenza esterna prestata come servizio dell'Ateneo e quindi come insieme organizzato di prestazioni professionali che l'attività di consulenza esterna prestata *c.d. intra moenia* ovvero prestata a titolo personale dal singolo professore o ricercatore a tempo pieno mediante un utilizzo di risorse strumentali e logistiche dell'Università degli Studi di Trieste limitato a quanto previsto dal successivo articolo 12.

- d) **Progetti e prototipi:** attività di progettazione di qualsiasi tipo. Tali attività si traducono nella consegna di elaborati progettuali o di attività preliminari al progetto, sottoscritti dal responsabile della prestazione, il quale potrà, ove non previsto da obbligo di legge, provvedere anche alla stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
 - e) **Prove tecniche (attività strumentale):** prestazioni su commissione e a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature e di risorse dell'Università per l'esecuzione di prove, analisi di routine, tarature, controlli, che si possono concludere con il rilascio di una certificazione sottoscritta dal responsabile della prestazione e dai soggetti previsti dalla normativa vigente in tema di laboratori ufficiali, contenente i risultati di esperienze e di misure su materiali, apparecchiature, strutture, ecc., senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati e di cui il committente gode della piena e immediata disponibilità.
 - f) **Servizio:** ogni altro servizio che possa risultare di interesse di un terzo, come ad esempio: servizi informatici, bibliotecari, linguistici, di comunicazione, audiovisivi e amministrativi, etc.
2. Rientrano in tali attività anche le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all'Ateneo l'apporto professionale di specifici professori, ricercatori o personale strutturato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione.

Articolo 4 – Natura delle attività

1. Ciascuna attività, in fase di autorizzazione alla stipula del contratto/convenzione/accordo dovrà essere inquadrata come attività "commerciale" o "non commerciale", anche ai fini di assicurare il corretto trattamento fiscale dei costi e dei proventi, il rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, il rispetto della normativa in materia di lavoro alle dipendenze della P.A., il rispetto della disciplina della concorrenza.



2. Nel contratto/convenzione/accordo e nei relativi titoli di credito (fattura/nota di debito) dovrà farsi menzione esplicita del regime fiscale cui l'attività è assoggettata ed in particolare dell'eventuale regime di non imponibilità.
3. Nel caso di attività commerciale è fatto obbligo alla struttura interessata di tenerne una contabilità separata¹.
4. Hanno natura commerciale², a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto contraente, le attività che:
 - a. sono qualificabili come prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 633 del 1972³, e consistenti nell'esecuzione di attività rese nell'ambito di un rapporto sinallagmatico a fronte di un corrispettivo;

¹ agli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, le disposizioni concernenti gli adempimenti contabili previsti per le imprese e gli enti commerciali, attraverso la tenuta, per tale tipo di attività, di una **contabilità separata**.

In particolare, l'articolo 144, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), stabilisce che *"per l'attività commerciale eventualmente svolta gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata"*, cioè di tenere la contabilità dell'attività commerciale in modo separato rispetto alla contabilità dell'attività istituzionale.

La contabilità separata serve per individuare ricavi e costi rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, di conseguenza, la contabilità relativa all'attività commerciale dovrà essere tenuta secondo il principio della competenza economica che caratterizza il reddito di impresa.

La tenuta della contabilità separata può essere realizzata utilizzando distinti registri contabili per ogni attività (commerciale ed istituzionale) oppure un unico impianto contabile in cui confluiscono entrambe le attività che distingue con nettezza la natura delle registrazioni istituzionali da quelle commerciali.

² A titolo esemplificativo, sono commerciali le seguenti attività:

- a. prestazioni di ricerca pura o applicata effettuata in base a contratti o convenzioni;
- b. prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, progettazione e realizzazione di prodotti multimediali, formulazione di pareri su problemi tecnici o scientifici e attività progettuali;
- c. prestazioni di didattica concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico anche multimediale e ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica, non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università;
- d. analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri; nonché la realizzazione di apparecchiature;
- e. cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca.

³ DPR 633/1972, Art. 3. - Prestazioni di servizi (Testo in vigore dal: 13-12-2014)

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

- 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
- 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
- 4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
- 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- b. nel caso di attività di ricerca, danno origine a risultati che non rimangono – in tutto o in parte - in capo all'Università.

5. Hanno natura non commerciale le attività che possiedono congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

- a. non rientrano tra quelle elencate nell'art. 2195 c.c.⁴;

Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore **((ad euro cinquanta))** prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto

cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

- a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
- b) i prestiti obbligazionari;
- c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
- d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
- e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
- f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
- g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
- h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

- a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
- b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
- c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
- d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

- a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis¹;
- b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.

⁴ Art. 2195 C.C. - Imprenditori soggetti a registrazione.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- b. nel caso di attività di ricerca, danno origine a risultati che rimangono in capo all'Università, che ne cura anche la divulgazione;
 - c. se prestazioni di servizi, devono essere conformi alle finalità istituzionali dell'ente;
 - d. le attività devono essere svolte senza un'organizzazione predisposta appositamente per la loro gestione e cioè come articolazione funzionalmente autonoma, con l'impiego di fattori produttivi organizzati allo scopo esclusivo di gestire l'attività stessa⁵;
 - e. i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione (i compensi corrisposti per la prestazione resa possono remunerare solo le spese sostenute e non originano un utile per l'ente).
6. Non costituisce esercizio di attività commerciale la prestazione di attività da parte del personale universitario svolta a favore del sistema sanitario regionale pubblico nell'ambito di Convenzioni o Protocolli che disciplinano il rapporto tra Università degli Studi, ed Amministrazioni e/o Enti del sistema sanitario nazionale e/o regionale.
7. Non costituisce attività commerciale il contratto che istituisce una cooperazione tra Università e uno o più enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, se ricorrono le seguenti ulteriori condizioni:
- a. è stipulato esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata,
 - b. nessun prestatore privato è posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti,
 - c. la cooperazione è retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico.
8. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta motivata del responsabile della struttura interessata, individuare la natura dei finanziamenti/prestazioni nei casi dubbi e/o controversi, al fine di determinare la loro esclusione dall'applicazione del presente Regolamento ovvero il relativo trattamento.

Titolo II – Procedure negoziali e convenzionali

Articolo 5 – Autorizzazione delle commesse e monitoraggio

1. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dalle strutture universitarie in modo e in misura compatibile con i fini istituzionali dell'Università.
2. I Responsabili delle Strutture interessate dovranno accertare la compatibilità dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Regolamento con l'assolvimento primario dei compiti istituzionali del personale della struttura.
3. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono svolte sulla base di convenzioni, accordi o contratti stipulati dal Responsabile della struttura, dal Direttore Generale ovvero dal Rettore,

⁵ Il contenuto della lettera d) fa riferimento alla nozione di ramo d'azienda elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina



previa deliberazione degli organi collegiali, secondo il riparto di competenze stabilito dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

4. La delibera di approvazione deve contemplare la descrizione delle attività, dare atto che essa è compatibile con i compiti istituzionali, formulare il budget di spesa, redatto secondo “schemi tipo” approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione e definire l’importo previsto per proventi.
5. Convenzioni, contratti o accordi relativi a prestazioni routinarie possono essere stipulati dal Responsabile della struttura interessata, dal Direttore Generale ovvero dal Magnifico Rettore sulla base di uno schema tipo e di un tariffario regolarmente approvato dagli organi competenti.
6. Quando il Responsabile della Struttura lo ritenga opportuno e nella misura convenuta tra le parti, convenzioni, contratti o accordi possono prevedere anticipazioni del corrispettivo ovvero clausole a garanzia del pagamento della prestazione eseguita dall’Università da parte della controparte.
7. Copia dei contratti e delle convenzioni, stipulate ai sensi del presente Regolamento, sono trasmesse dalla struttura interessata agli uffici dell’Amministrazione Centrale competenti in materia di Ricerca, trasferimento tecnologico, gestione del personale docente e tecnico amministrativo nonché in materia di bilancio, per il monitoraggio delle attività e la gestione dei Fondi di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Titolo III - Determinazione dei compensi

Articolo 6 – Determinazione dei corrispettivi in generale

1. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi, tutti riferiti all'esecuzione della prestazione:
 - a. copertura di tutti i costi e gli oneri economici derivanti dalla prestazione,
 - b. conformità e compatibilità con il mercato di riferimento
 - c. commisurazione al grado di complessità ed al livello di specializzazione richiesto,
 - d. nel caso delle attività di ricerca, commisurazione al grado di proprietà e disponibilità dei risultati dell’attività che viene, di volta in volta, riconosciuto al committente. Il corrispettivo o contributo, pertanto, aumenterà in ragione dell’esclusività e totalità della proprietà dei risultati forniti al committente e dell’immediatezza con cui questi saranno ad esso forniti.
2. I costi e gli oneri derivanti dalla prestazione, comunque denominati, devono includere:
 - a. costo diretto per l’acquisto di beni di consumo e servizi, ivi inclusi i costi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti nel corso della prestazione;
 - b. costo d’acquisto e/o noleggio e/o utilizzo di beni durevoli (apparecchiature tecnico-scientifiche e attrezzature) acquisiti e/o impiegati nella prestazione
 - c. costo di manutenzione dei beni durevoli impiegati nella prestazione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione stessa
 - d. oneri relativi all’uso dei locali, ove non compresi nelle spese generali della struttura



- e. costi relativi al personale tecnico-amministrativo e assimilati così determinati⁶:
- 1) costo del personale tecnico-amministrativo che partecipa alla prestazione o svolge attività di diretto supporto alla prestazione in misura pari all'impegno temporale complessivo richiesto, calcolato su base oraria e commisurato, ai soli fini della quantificazione, agli stipendi tabellari individuali quando possibile ovvero medi per ogni categoria definiti annualmente con specifico provvedimento del direttore generale per la parte destinata ad essere svolta durante l'orario di lavoro e ai compensi per lavoro straordinario presunto nonché alle eventuali indennità od altri oneri accessori dovuti in ragione delle attività richieste per l'esecuzione della prestazione;
 - 2) costi dei collaboratori esperti linguistici calcolati in base ad un compenso che sarà stabilito con Contratto Collettivo Integrativo a seconda del tipo di attività svolta;
- f. costi relativi al personale docente così determinati⁷:
- 1) costo del personale docente che partecipa alla prestazione, in misura pari all'impegno temporale complessivo richiesto, calcolato su base oraria e commisurato, ai soli fini della quantificazione dei costi, agli stipendi tabellari individuali quando possibile ovvero medi per ogni categoria nonché alle eventuali indennità od altri oneri accessori dovuti in ragione delle attività richieste per l'esecuzione della prestazione;
 - 2) costo di ricercatori a tempo determinato, dottorandi di ricerca e assegnisti che partecipano alla prestazione;
- g. costo del personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato, dei ricercatori a tempo determinato e delle collaborazioni esterne⁸;
- h. costi derivanti da spese di viaggio e di missione del personale per l'esecuzione della prestazione;
- i. costi per borse di studio e di approfondimento, borse di ricerca, borse di dottorato o assegni di ricerca⁹.
- j. eventuali altre voci di spesa ritenute oggettivamente imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione, ivi incluse imposte e tasse derivanti dal contratto/convenzione/accordo, salvo diversa disposizione di legge;
- k. costi generali per la struttura interessata in misura stabilita dalla Struttura interessata all'interno di una forbice decisa anno per anno dal Consiglio di Amministrazione (percentuale minima e massima);

⁶ Qui si intendono i costi indiretti di personale che vengono imputati alla prestazione pro-quota

⁷ Qui si intendono costi indiretti del personale che vengono imputati pro quota alla prestazione

⁸ Qui si intendono i costi diretti del personale assunto espressamente per lo svolgimento della prestazione

⁹ Qui si intendono i costi diretti per le borse e gli assegni attribuiti per l'esecuzione delle attività di ricerca oggetto della prestazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- I. costi generali per l'Ateneo in misura definita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.
3. Devono essere contabilizzati tra i costi anche quelli relativi a prestazioni eventualmente rese da una Struttura dell'Ateneo diversa da quella responsabile dell'attività da realizzarsi per conto di/in collaborazione con terzi.
4. Nel caso di attività commerciali, il corrispettivo di cui al precedente comma 1 dovrà essere ricaricato di una percentuale del valore del corrispettivo (al netto di IVA), definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel suo ammontare minimo, a titolo di utile ed in ogni caso la determinazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.
5. Nel caso in cui il contratto, sulla base di un bando o di una normativa pubblica, preveda la rendicontazione analitica dei costi, la deliberazione, o il provvedimento di approvazione, può stabilire l'esclusione o riduzione di determinate categorie di costo incompatibili con la rendicontazione, ovvero la rendicontazione dei costi sostenuti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa specifica di riferimento.
6. Nelle ipotesi in cui il contratto con un ente pubblico preveda obbligatoriamente il cofinanziamento, il medesimo è consentito, oltre che con risorse finanziarie libere appositamente stanziare, anche avvalendosi delle seguenti voci di costo:
 - a. costo del personale docente impegnato nell'attività;
 - b. costo del personale TA e assimilati impegnato nell'attività;
 - c. costi generali della struttura e costi generali dell'Ateneo;
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, l'organo competente può, con provvedimento motivato, autorizzare la stipula di un contratto/convenzione/accordo con proventi ridotti nei seguenti casi:
 - a. Per contratti di natura commerciale, riducendo l'utile, anche sino al suo azzeramento, qualora le condizioni di mercato lo consentano o suggeriscano e purché ciò non costituisca una distorsione della concorrenza;
 - b. Per contratti/convenzioni/accordi, sia di natura commerciale che non, relativi a prestazioni con tariffe regolate per legge, regolamento o disposizione amministrativa;
 - c. Per convenzioni/accordi di natura non commerciale riducendo la quota di costi generali relativi alla struttura interessata.
8. Con adeguata motivazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la stipula di convenzioni/accordi di natura non commerciale con proventi ridotti con riferimento alla riduzione dei costi indiretti relativi al personale, a condizione che questi vengano espressamente indicati come co-finanziamento dell'Ateneo nel budget della prestazione.
9. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'IVA) per contratti e convenzioni sono stabiliti e approvati dall'Organo deliberante.



10. Le tariffe sono aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile.

Articolo 7 – Prestazioni di ricerca

1. Nel caso in cui l'attività di ricerca oggetto del contratto conduca ad un risultato brevettabile, il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento dell'invenzione viene stabilito nel contratto conformemente a quanto eventualmente stabilito dall'Ateneo in materia di Brevetti.
2. Qualora si convenga che i risultati rimangano di proprietà dell'Università, nella determinazione del corrispettivo o contributo, dovrà essere valutata l'eventuale priorità nella messa a disposizione dei risultati riconoscibili al committente.
3. In tutti i casi in cui dallo svolgimento delle attività commissionate sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi, originali e proteggibili, l'accordo con il committente dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e disponibilità degli stessi per ciascuna delle Parti.

Articolo 8 – Prestazioni di consulenza

1. La richiesta di consulenza è indirizzata dal Committente al Rettore che, individuate la o le strutture interessate, trasferirà la richiesta alle stesse per la formalizzazione del rapporto. Nel caso in cui il Committente abbia già individuato gli esperti, la richiesta è indirizzata direttamente alle strutture cui gli stessi afferiscono.
2. Eventuali analisi, prove e tarature che si rendessero necessarie nel corso della consulenza, formeranno oggetto di separata richiesta da parte del Committente alla stessa o ad altra struttura Universitaria, in applicazione delle norme del presente Regolamento.
3. Il Committente non potrà utilizzare il nome dell'Università di Trieste per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza ed utilizzare i risultati della stessa, quali perizie o consulenze tecniche di parte in vertenze di carattere giudiziale o stragiudiziale, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita in contratto.

Articolo 9 – Prestazioni di formazione

1. Il corrispettivo da richiedere per le prestazioni di formazione è determinato ai sensi del precedente articolo 6.
2. Nel caso di attività formative di natura istituzionale, istituite in collaborazione con Enti pubblici o privati, resta disciplinata dal presente Regolamento la parte economica oggetto dell'apporto finanziario dei partner.

Articolo 10 – Prestazioni per analisi, prove e tarature e realizzazione di apparecchiature

1. Il corrispettivo da richiedere al Committente è determinato, per ogni singola prestazione, dalla somma delle tariffe, stabilite dal tariffario, approvato con le modalità di cui al successivo comma e dalle eventuali ulteriori spese documentabili.



2. Le prestazioni di analisi, prove e tarature sono svolte sempre secondo tariffario definito dall'organo collegiale della Struttura interessata, anche attraverso la stipula di convenzioni.
3. La determinazione del corrispettivo della prestazione deve comunque tenere conto dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari vigenti presso gli ordini professionali, nonché dei prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni simili.
4. Qualora le prove richieste, in quanto di nuova definizione, non siano ancora inserite nel tariffario, è possibile, nelle more dell'approvazione dello stesso, procedere alla stipula di una convenzione.

Articolo 11 – Attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni

1. Nel caso di attività per le quali ricorrono le condizioni che le qualifichino come “non commerciali”, la struttura interessata stima i costi necessari all'esecuzione della prestazione, sia diretti che indiretti, con i medesimi parametri - salvo l'utile - impiegati per le attività commerciali, e concorda il compenso da richiedere alla controparte in ragione dei rispettivi interessi di servizio pubblico.
2. L'organo deliberante ne dà conto con la deliberazione di autorizzazione alla stipula della relativa convenzione.

Articolo 12 – Attività di consulenza *intra moenia*

1. L'attività di consulenza in regime di *intra moenia* è consentita ai professori e ricercatori a tempo pieno, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali, nonché del divieto di attività aventi carattere di abitudine, sistematicità e continuità e comunque riconducibili ad attività libero professionali, e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo.
2. L'attività di consulenza *intra moenia* comporta lo svolgimento della prestazione mediante utilizzo limitato delle risorse strumentali e logistiche dell'Università degli Studi di Trieste a fronte della trattenuta, da parte dell'Ateneo, di una parte del corrispettivo della prestazione.
3. Il professore o ricercatore a tempo pieno che svolga l'attività di consulenza in regime *intra moenia* può utilizzare la carta intestata e/o loghi dell'Università, del dipartimento o di altra struttura dell'Ateneo e il titolo funzionale ricoperto, i locali, le risorse informatiche e di trasmissione dati, le banche dati e le risorse bibliografiche, anche in forma elettronica, le attrezzature e le strumentazioni costituenti l'ordinaria dotazione d'ufficio, di proprietà o comunque dislocate presso l'Università degli Studi di Trieste. Resta fermo il divieto di coinvolgere nell'attività il personale dell'Ateneo, di qualsivoglia ruolo e/o tipologia contrattuale.
4. La parte del corrispettivo della prestazione trattenuta dall'Università degli Studi di Trieste è stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione. Il prelievo operato dall'Ateneo sul corrispettivo della prestazione è diviso tra il Dipartimento e l'Ateneo nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La gestione della fatturazione e della riscossione dell'incasso derivante dalla prestazione saranno gestite dai Dipartimenti medesimi che, trattenuta la quota di competenza, provvederanno a riversare periodicamente all'Amministrazione centrale la rimanenza. La



corresponsione di quanto dovuto al docente avverrà tramite procedura stipendiale o tramite compensi. L'Amministrazione centrale svolgerà un costante monitoraggio e verifica della procedura.

6. Lo svolgimento di attività di consulenza esterna *intra moenia*, in violazione dei limiti suindicati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53, c. 7, d. lgs n. 165/2001 e in particolare, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso interamente dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università degli Studi di Trieste per essere destinato al Fondo Premialità¹⁰.

Titolo IV –Organizzazione

Articolo 13 - Strutture e responsabili

1. L'esecuzione delle prestazioni sarà affidata, di norma, ai Dipartimenti e alle strutture dell'Amministrazione Centrale, ai singoli professori e ricercatori e a singole unità di personale strutturato, secondo le competenze richieste dalle attività da svolgere.
2. Il Responsabile della Struttura (Direttore di Dipartimento, Dirigenti e/o Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale) individua il responsabile della prestazione nell'ambito del personale appartenente ai ruoli universitari, fra i professori e ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, preferibilmente di categoria EP e D, tenuto conto della prestazione da rendere e dei requisiti tecnico-professionali e di qualità richiesti dal mercato e adeguati alla soddisfazione del committente.
3. Il responsabile può, altresì, essere proposto dal committente come necessario referente della prestazione.
4. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui sopra sia necessaria l'iscrizione a un albo professionale, laddove consentito dalla normativa vigente in materia tale iscrizione dovrà essere posseduta dal responsabile della prestazione di cui al precedente comma 2.
5. Per le prove tecniche il responsabile può essere individuato dal competente organo e mantiene tale incarico fino a che non rinunci esplicitamente ad esso ovvero sia sostituito da altro responsabile.

Articolo 14 – Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile della Struttura definisce, d'intesa con il responsabile della prestazione, il gruppo di lavoro individuando le persone ed il tempo di lavoro dedicato.

¹⁰ D. lgs. 165/2001, art. 53, comma 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)



2. Solo nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale della struttura interessata o di altre strutture dell'Università, è consentito fare ricorso a soggetti estranei all'Università stessa, limitatamente alla durata del contratto o convenzione o all'eventuale termine di utilizzo del contributo e nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Ateneo.
3. Nel caso in cui parte dell'attività da svolgere venga assegnata a personale dell'Università non appartenente alla struttura interessata, è fatto obbligo di acquisire preventivamente il nulla osta del responsabile della struttura di appartenenza (Direttore della struttura di appartenenza per il personale docente; Direttore del CLA per i CEL; Responsabili delle strutture di appartenenza per il PTA). In caso di diniego dell'autorizzazione, la competenza a decidere è attribuita, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, al Rettore e al Direttore Generale.

Articolo 15 – Organizzazione del lavoro

1. Il responsabile della prestazione definisce, di concerto con il committente, l'attività da svolgere sotto il profilo operativo, mantiene i contatti con l'esterno, organizza il gruppo di lavoro, gestisce i tempi di lavoro e amministra le risorse finanziarie e strumentali a disposizione della commessa in modo da garantire il rispetto degli impegni assunti e l'armonico svolgimento di tutte le attività.
2. Il gruppo di lavoro può essere modificato nel corso della vita del progetto, nel rispetto dei vincoli eventualmente fissati dal finanziatore ed accettati dall'Università, sia per assicurare l'esecuzione delle attività previste che per adeguarlo a nuove e diverse esigenze sopravvenute nell'organizzazione. In caso di impossibilità sopravvenuta del responsabile della prestazione, il competente organo provvede alla sua sostituzione.
3. Le prestazioni rese dal personale tecnico amministrativo sono svolte all'interno dell'orario ordinario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, ovvero al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, con il ricorso a ore straordinarie.
4. La prestazione svolta dal personale tecnico amministrativo, al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, deve risultare dal sistema di rilevazione delle presenze.
5. La durata dell'orario di lavoro, comprensiva dell'impegno devoluto nell'ambito di progetti o attività di cui al presente articolo, non può superare i limiti consentiti dalla normativa vigente.
6. Le ore straordinarie necessarie all'esecuzione della commessa devono gravare sul piano finanziario della stessa.

Articolo 16 – Obblighi di riservatezza

1. Il personale interessato a qualsiasi titolo dalle prestazioni di cui alla presente disciplina è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.

Titolo V – Riparto dei proventi

Articolo 17 – Rendicontazione

1. Al termine della prestazione il responsabile della stessa presenta:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- a. la relazione finale sullo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti;
 - b. il rendiconto delle risorse umane impiegate in termini di tempo lavoro del personale che ha partecipato alla prestazione, sia in orario ordinario che straordinario;
 - c. il consuntivo dei costi, comprensivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo, degli stanziamenti previsti per i relativi ammortamenti, degli importi accantonati per le spese generali, del costo del personale sulla base del rendiconto di cui alla precedente lettera b) e dei proventi effettivamente accertati ed incassati.
2. Nel caso di prestazioni soggette a tariffario la relazione ed i consuntivi sono presentati annualmente dal responsabile della prestazione.
 3. Il consuntivo è approvato dall'organo competente (Consiglio di Dipartimento o Consiglio di Amministrazione), che ne accerta la regolarità e la corrispondenza, laddove necessario, con il rendiconto presentato al finanziatore.
 4. Gli atti autorizzativi dei contratti di cui al presente regolamento possono stabilire, in relazione al periodo temporale previsto per l'effettuazione della prestazione che il responsabile della stessa presenti al responsabile della struttura una relazione periodica sull'andamento della prestazione.
 5. Inoltre se il contratto è suddiviso in diverse fasi di attuazione è possibile, qualora sia stato riscosso il corrispettivo relativo a quella fase, procedere ad una rendicontazione intermedia del contratto ed al conseguente trasferimento intermedio delle somme ai fondi.
 6. Sulla base del consuntivo o della rendicontazione intermedia, la struttura responsabile versa al bilancio di Ateneo:
 - a) le somme dovute a titolo di rimborso per i costi diretti relativi al pagamento di lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo ovvero di prestazioni aggiuntive dei CEL rendicontati come costi della prestazione;
 - b) le somme dovute a titolo di rimborso per i costi indiretti rendicontati relativi a personale tecnico-amministrativo,
 - c) le somme dovute a titolo di rimborso per i costi indiretti rendicontati relativi al personale docente e ricercatore
 - d) L'importo relativo ai costi generali – quota di Ateneo;
 - e) gli Utili maturati, nel caso di prestazione commerciale.
 7. L'Ateneo verifica tramite appositi audit interni l'andamento delle attività del presente regolamento. Nel caso gli audit evidenzino irregolarità nella rendicontazione delle attività propedeutiche al pagamento dei compensi o omessi o incompleti versamenti all'Ateneo, le cifre mancanti verranno addebitate alla struttura e detratte, per i Dipartimenti, dal Fondo di Finanziamento Ordinario.



Articolo 18 – Fondo per il lavoro straordinario e Fondi per la produttività

1. Le somme versate all'Ateneo a titolo di rimborso dei costi di cui al precedente art. 17, comma 6, lettera a) e b) vanno ad alimentare i seguenti fondi:
 - a. Nella misura necessaria a rimborsare l'Ateneo dei corrispondenti costi da sostenere o già sostenuti:
 - i. Il fondo per il lavoro straordinario dedicato alle attività oggetto del presente regolamento;
 - ii. Il fondo per le prestazioni aggiuntive dei CEL;
 - b. Nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione:
 - i. Il Fondo per la produttività collettiva ed individuale ed il Fondo comune di Ateneo, incrementando le risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi nonché specifiche attività, prestazioni o raggiungimento di risultati da parte del personale tecnico amministrativo;
2. Le somme versate all'Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6 lettera e) contribuiscono, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed individuale ed il Fondo comune di Ateneo.
3. Con i predetti fondi vengono corrisposti:
 - a. a valere sul fondo per il lavoro straordinario: al personale TA fino alla categoria D che ha partecipato alla prestazione, per la collaborazione prestata nei gruppi di lavoro in orario straordinario, il compenso relativo al numero delle ore di lavoro straordinario effettuato - purché la presenza in servizio risulti dagli appositi sistemi di rilevazione.
 - b. A valere sul fondo per le prestazioni aggiuntive dei CEL: al personale CEL che ha partecipato alla prestazione, per la collaborazione prestata nei gruppi di lavoro in orario aggiuntivo, il compenso relativo alle prestazioni effettuate.
 - c. A valere sul Fondo comune di Ateneo e sul Fondo per la produttività collettiva ed individuale, vengono corrisposti, con le modalità previste dal sistema di valutazione del personale e nei limiti eventualmente stabiliti dalla legge:
 - i. compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo che ha contribuito all'acquisizione delle commesse conto terzi o di finanziamenti privati
 - ii. compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo che ha partecipato al gruppo di lavoro
 - iii. compensi aggiuntivi al responsabile delle prestazioni
 - iv. a tutto il rimanente personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo compensi incentivanti la produttività individuale.



Articolo 19 – Fondo per la premialità

1. Le somme versate all'Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6, lettera c) vanno ad alimentare, nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il Fondo per la premialità di cui all'art. 9 comma 1 della Legge 240/2010.
2. A carico del Fondo per la premialità, vengono corrisposti, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, e nei limiti stabiliti dalla legge:
 - a) compensi aggiuntivi al personale docente che ha contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati;
 - b) compensi aggiuntivi al personale docente che ha partecipato al gruppo di lavoro;
 - c) compensi aggiuntivi al responsabile delle prestazioni;
3. Le somme versate all'Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6 lettera e) contribuiscono, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo per la premialità.
4. Le risorse non utilizzate per compensi aggiuntivi o alle quali i professori ed i ricercatori che ne saranno destinatari volessero rinunciare, confluiranno nel Fondo per la ricerca scientifica di Ateneo di cui al successivo art. 20.

Articolo 20 – Fondo per la ricerca scientifica

1. Le somme versate all'Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6 lettere d) ed e) contribuiscono, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo per la ricerca scientifica.
2. Il Consiglio di Amministrazione premia i ricercatori che sin dall'approvazione del progetto dichiarassero di rinunciare ai compensi incentivanti eventualmente derivanti dall'apporto al Fondo per la premialità dal rimborso dei costi indiretti di personale rendicontati sul progetto medesimo, incrementando la misura di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Al medesimo Fondo affluiscono le risorse non utilizzate del Fondo per la Premialità di cui all'art. 19 e quelle relative ai premi ai quali i destinatari hanno rinunciato
4. Con le risorse del Fondo per la ricerca scientifica l'Ateneo finanzia costi o investimenti destinati a sostenere e promuovere la ricerca scientifica.
5. A questo fine, con delibera del Consiglio di Amministrazione, le risorse del fondo vengono ripartite tra le strutture che le hanno generate in misura proporzionale ai relativi apporti; le strutture le assegnano ai professori ed ai ricercatori che hanno contribuito a generarle.

Articolo 21 - Disposizioni abrogative, transitorie ed entrata in vigore

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto del Magnifico Rettore di emanazione e si applica ai contratti stipulati e alla ripartizione dei compensi approvati/definiti successivamente a tale data.
3. Per i progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimenti e non ancora approvati dal finanziatore alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, il Consiglio di Amministrazione delega il Magnifico Rettore, che ne riporta al Consiglio di Amministrazione, ad apportare ai progetti le modifiche necessarie per adeguarli alle previsioni del Regolamento nei limiti in cui tali modifiche sono compatibili con le regole stabilite da ciascun finanziatore e con gli accordi già intercorsi, con l'obiettivo di pervenire al perfezionamento del contratto e di assicurarne la sua realizzabilità, senza ulteriori oneri per il bilancio dell'Ateneo.
4. Il Magnifico Rettore rende conto al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione del Regolamento nei primi sei mesi dall'entrata in vigore per quanto attiene alle risorse economiche complessivamente gestite e le premialità erogate. Il Magnifico Rettore, decorso 1 anno dall'entrata in vigore del Regolamento, presenta altresì al Consiglio di Amministrazione una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dall'applicazione del Regolamento.